

RISPOSTA A QUESITO

Quesito n. 1:

In considerazione che l'art. 7, punto 2, del disciplinare di gara dispone che possono essere date in subconcessione le attività di stampa, inoltre e notifica degli atti, nonché i servizi informatici, purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella dichiarazione di cui al modello "Allegato A – Parte C" al bando, con la specifica indicazione delle attività che intendono affidare a terzi, ed in considerazione che la scrivente ha già in essere contratti di fornitura con soggetti terzi per i servizi e le attività sopra citati, contratti sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura in oggetto, si richiede se tali contratti possano rientrare in quanto disposto dal comma 3, lettera c-bis, art. 105, D.Lgs. 50/2016 e quindi ritenere che le prestazioni inerenti i contratti suddetti non si configurano come attività affidate in subappalto.

Risposta a quesito n. 1:

In riferimento all'art. 7, punto 2 del disciplinare di gara che dispone che possono essere date in subconcessione, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Capitolato Speciale, le attività di stampa, inoltre e notifica degli atti nonché di servizi informatici, purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella dichiarazione di cui al modello "Allegato A – Parte C" al disciplinare, con la specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi, si precisa che, nel caso in cui siano già in essere contratti di fornitura con soggetti terzi per i servizi e le attività sopracitati (contratti sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura in oggetto), tali contratti rientrano in quanto disposto dal comma 3, lettera c-bis dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, **non si configurano come attività affidate in subconcessione.**

F.TO: LA RESPONSABILE DELLA CUC
Dott. ssa Claudia Rufer